



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 17 giugno 2020

## I soggetti esclusi dagli ISA 2020

*Rapida elencazione dei soggetti esclusi dall'adempimento.*

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività (**vedi appresso**);
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;
- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

- n)** i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U;
- o)** le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
- p)** i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

Per quanto riguarda il **periodo di non normale svolgimento** dell'attività, si considera tale:

- a)** il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b)** il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale;
- c)** il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d)** il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e)** il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- f)** la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
- g)** per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h)** nel caso di eventi sismici:
  - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili;
  - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
  - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
  - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

**Questi soggetti non devono presentare il modello ISA.**